



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 331/15/CONS**

**ESPOSTO PRESENTATO NEI CONFRONTI DELLA RAI-  
RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. DAL SEN. RENATO SCHIFANI  
(NUOVO CENTRO DESTRA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER LE  
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER IL  
RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI CAMPANIA,  
LIGURIA, MARCHE, PUGLIA, TOSCANA, UMBRIA E VENETO,  
INDETTE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2015**

**(TG1, TG2, TG3 E RAI NEWS)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 25 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo Unico*;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come da ultimo modificata con delibera n. 569/14/CONS;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)*” e, in particolare, l’art. 1, comma 501;

VISTO il decreto legge 17 marzo 2015, n. 27, recante “*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali ed amministrative*”;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 9/2015 del 24 marzo 2015, che richiama il decreto ministeriale 19 marzo 2015 di fissazione al 31 maggio 2015 della data di svolgimento del turno annuale ordinario di elezioni amministrative nelle regioni a Statuto ordinario, ricordando che per la stessa data le Regioni sono invitate ad indire le elezioni per il rinnovo dei rispettivi organi;

VISTA la delibera n. 166/15/CONS, del 14 aprile 2015, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania e Puglia, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTO il provvedimento del 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.88 - Serie Generale del 16 aprile 2015;

VISTA la delibera n. 295/15/CONS del 21 maggio 2015, recante “*Richiamo nei confronti della Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. per la violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, durante la campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, indette per il giorno 31 maggio 2015 (programmi e rubriche di testata tg3)*”;

VISTO l’esposto presentato in data 22 maggio 2015 (prot.n.44964), con il quale il sen. Renato Schifani, in qualità di rappresentante del soggetto politico Nuovo Centro Destra, ha segnalato la presunta violazione dei principi in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione da parte della società Rai con riferimento ai notiziari di tutte le testate e ai programmi di approfondimento trasmessi da Rai Tre. In particolare, il segnalante rileva che “*nel corso delle ultime due settimane*” sono stati dedicati “*ridotti tempi di notizia e di parola al soggetto politico Nuovo Centro Destra rispetto a quelli di cui hanno fruito le altre forze politiche impegnate nella medesima competizione elettorale*”. Chiede, pertanto, all’Autorità, “*di adottare*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*nell'immediato i provvedimenti di legge che assicurino un'adeguata presenza del soggetto politico scrivente*" nei notiziari Rai e nei programmi di Rai Tre;

VISTE le memorie trasmesse dalla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. (prot. n. 45305 del 25 maggio 2015) in riscontro alla richiesta di controdeduzioni formulata dall'Autorità con riferimento all'esposto sopra citato nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'esposto, poiché lo stesso è stato comunicato soltanto all'Autorità e non anche all'editore che avrebbe posto in essere la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale ricade il domicilio dell'emittente o dell'editore, in base all'art. 10, comma 1, legge n. 28/2000;
- l'esposto presentato dal soggetto politico è del tutto generico, poiché sia in relazione ai telegiornali che ai programmi di approfondimento di Rai Tre vengono contestati i *"tempi ridotti di notizia e di parola dedicati al Nuovo Centro Destra"*, senza tuttavia circostanziare tali deduzioni in termini di testate o specifici programmi coinvolti;
- nel merito:
  - (i) Rai è tenuta ad osservare le disposizioni approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 14 aprile 2015, che non fanno alcun riferimento al criterio della ripartizione matematica del tempo per i programmi informativi. Quest'affermazione vale in generale per questi ultimi ed in particolare per i telegiornali, da considerarsi programmi d'informazione per eccellenza che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa e le disposizioni emanate dalla citata Commissione parlamentare, sono tenuti a garantire l'imparzialità e la completezza dell'informazione in rapporto con le esigenze dell'attualità della cronaca;
  - (ii) la Rai evidenzia che dall'analisi dei dati di monitoraggio per le ultime due settimane complete (2-15 maggio 2015) la visibilità garantita alle forze politiche è conforme con la rappresentatività delle stesse e che, in particolare, il Nuovo Centro Destra (forza politica nata dalla scissione del partito della Libertà e che ora aderisce all'Area Popolare insieme all'UDC) gode nei notiziari Rai di un tempo simile a quello di forze paragonabili, quali Lega Nord o Sinistra Ecologia e Libertà;
  - (iii) con riferimento ai programmi di approfondimento di Rai Tre, pur nella genericità, la Rai osserva che il riferimento ai dati di monitoraggio sulla base di due sole settimane non può considerarsi significativo posto che molte rubriche a cadenza settimanale non possono, strutturalmente, garantire la visibilità a tutti i soggetti politici; in ogni caso, compatibilmente con l'agenda politica e la necessità di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, gli esponenti del Nuovo Centro Destra-Area Popolare sono stati spesso intervistati nelle rubriche della terza rete in particolare, nel periodo 16 aprile-17 maggio 2015, *Angelino Alfano risulta il quarto soggetto in termini di tempo di parola nel programma "Agorà"* (molto vicino, peraltro in termini di minutaggio, a



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

rappresentanti politici che lo precedono: Maurizio Gasparri (1.948 secondi), Matteo Salvini (1.881 secondi), Gennaro Migliore (1.649 secondi) e Angelino Alfano (1.556 secondi);

- (iv) le principali presenze rilevate per il Nuovo Centro Destra sono in dettaglio: 7 maggio, Agorà: Valentina Castaldini; 8 maggio, Agorà: Stefano Zecchi; 8 maggio, Agorà: Gabriella Albertini; 19 maggio, Ballarò Paolo Romano; 21 maggio, Agorà Valentina Castaldini;
- (v) quindi la Rai sottolinea come nell'ambito della rubrica del Tg3 "Linea Notte", in tutto il periodo di campagna elettorale, l'Area Popolare-NCD ha un tempo di parola pari al 5,3% sul totale di soggetti politici ed istituzionali. Nella trasmissione "Ballarò", l'on. Lupi, già invitato, ha confermato la sua presenza solo per la puntata del prossimo 26 maggio; il programma "Che tempo che fa", in tutto il periodo, ha ospitato un solo soggetto politico (Enrico Letta, in uscita dal PD), mentre la scelta degli ospiti del programma "In ½ora" risulta dettata da una linea editoriale incentrata sul fatto - personaggio del momento (Pisapia-Expo, caso Speranza, riforma della legge Fornero, caso Letta, caso Fitto);
- per i motivi sopra elencati Rai chiede all'Autorità di archiviare l'esposto in oggetto in quanto infondato;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità e inammissibilità degli esposti ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n. 28 del 2000 sollevate dall'emittente, che l'Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d'ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di par condicio elettorale, facoltà espressamente prevista dall'art. 26, comma 6, della delibera n. 166/15/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo Unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7 maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n. 28 del 2000, ha posto in rilievo come "[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata [omissis]*" e che "[omissis] *il diritto alla completa ed obiettiva*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli [omissis] della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda [omissis] il sistema democratico".* In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attaglino *"alla diffusione di notizie nei programmi di informazione"*. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2, della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione *"che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,"* e ha soggiunto che *"l'espressione diffusione di notizie va [omissis] intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata"*;

CONSIDERATO pertanto che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni regionali sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 166/15/CONS del 15 aprile 2015 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 14 aprile 2015, entrambi entrati in vigore dallo scorso 16 aprile;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 166/15/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo nel corso della presente campagna elettorale;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell'art. 5 del provvedimento 14 aprile 2015 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nel periodo di vigenza del provvedimento stesso tutti i programmi a contenuto informativo diffusi dalle testate Rai debbono garantire la presenza paritaria dei soggetti politici, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, della delibera n. 166/15/CONS stabilisce che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, l'Autorità procede alla valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici tenendo conto, oltre che del numero dei voti conseguiti da ciascun soggetto politico alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, anche del numero complessivo delle circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

RILEVATO, inoltre, che nelle citate disposizioni attuative della legge n. 28 del 2000, adottate con la delibera n. 166/15/CONS, è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, assicurando la trasmissione settimanale dei dati alle testate medesime e procedendo ogni quattordici giorni a verificare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche (art. 8);

RILEVATO che ai sensi dell'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 166/15/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che Nuovo Centro Destra è una componente del gruppo parlamentare Area Popolare (NCD-UDC), che è presente alla Camera dei Deputati con



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

trentatré membri, al Senato con trentasei membri e al Parlamento Europeo con tre membri;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio relativi al periodo 16 aprile-1 maggio 2015, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 4 maggio 2015, al periodo 2-15 maggio 2015, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 18 maggio 2015 e, infine, a quelli relativi al periodo 16-22 maggio, pubblicati sul sito *web* dell'Autorità in data 25 maggio 2015;

RITENUTO di dover valutare gli esposti in relazione ai periodi sopra citati, sia in considerazione della scansione temporale indicata dal citato art. 8 della delibera n. 166/15/CONS, sia in considerazione del fatto che con la scadenza del termine di presentazione delle liste per le elezioni regionali (1 maggio 2015) ha preso avvio la seconda parte della campagna elettorale;

RILEVATO dall'esame dei citati dati di monitoraggio quanto segue:

### **Telegiornali**

**Tg1:** Area popolare ha fruito del 2,68% nella settimana dal 16 al 24 aprile, del 2,06% dal 25 aprile al 1 maggio (se si considera il dato aggregato dei due periodi il tempo è stato pari al 2,47%), del 3,08% nella settimana 2-8 maggio, del 2,98% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato delle due settimane il tempo fruito è stato pari al 3,02%), dell'1,31% nella settimana 16-22 maggio;

**Tg2:** Area popolare ha fruito del 3,17% nella settimana dal 16 al 24 aprile, del 3,29% dal 25 aprile al 1 maggio (se si considera il dato aggregato dei due periodi il tempo è stato pari al 3,21%), del 4,49% nella settimana 2-8 maggio, del 2,75% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato delle due settimane il tempo fruito è stato pari al 3,68%), del 3,71% nella settimana 16-22 maggio;

**Tg3:** Area popolare ha fruito del 2,31% nella settimana dal 16 al 24 aprile, del 3,09% dal 25 aprile al 1 maggio (se si considera il dato aggregato dei due periodi il tempo è stato pari al 2,60%), del 3,41% nella settimana 2-8 maggio, di nessun tempo nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato delle due settimane il tempo fruito è stato pari all'1,82%), del 5,41% nella settimana 16-22 maggio;

**Rai News:** Area popolare ha fruito dell'1,27% nella settimana dal 16 al 24 aprile, del 2,53% dal 25 aprile al 1 maggio (se si considera il dato aggregato dei due periodi il tempo è stato pari all'1,70%), del 4,54% nella settimana 2-8 maggio, dello 0,29% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il dato aggregato delle due settimane il tempo fruito è stato pari al 2,36%), dell'8,22% nella settimana 16-22 maggio;

### **Programmi di approfondimento**

**Testata Tg3:** Nei programmi diffusi dalla testata Tg3 Area popolare ha fruito dello 0,74% nella settimana dal 16 al 24 aprile, dello 0,16% dal 25 aprile al 1 maggio (se si considera il dato aggregato dei due periodi il tempo è stato pari allo 0,49%), del 4,74% nella settimana 2-8 maggio, dell'1,55% nella settimana 9-15 maggio (se si considera il



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

dato aggregato delle due settimane il tempo fruito è stato pari al 3,25%), dello 0,89% nella settimana 16-22 maggio;

RILEVATO, inoltre, che Angelino Alfano, leader di NCD, nel periodo 16 aprile-22 maggio ha fruito, nella sua veste istituzionale di Ministro dell'interno, di tempi di parola nei notiziari e nei programmi; in particolare ha impegnato nei notiziari del Tg1 1'28", nel Tg2 43", nel Tg3 3'32", nei notiziari di Rai News 26'34". Nei programmi di approfondimento del Tg3 ha, invece, fruito di 3'41" nello stesso periodo;

CONSIDERATO che l'Autorità, nella riunione del 6 maggio u.s., ad esito della verifica dei dati di monitoraggio relativi alle due settimane della prima fase di campagna elettorale, 16-24 aprile e 25 aprile-1 maggio 2015, pur apprezzando lo sforzo posto in essere dalle testate Rai nella seconda settimana per riequilibrare alcuni squilibri emersi dai dati relativi ai notiziari della prima settimana, ha rivolto alla società Rai una raccomandazione affinché venisse assicurato durante il periodo elettorale il rispetto dei principi della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, ribadendo l'esigenza di una puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo;

CONSIDERATO che l'esame dei dati riferiti ai telegiornali diffusi dalle testate Rai nel periodo 2-15 maggio ha evidenziato un tendenziale superamento delle criticità rilevate nel periodo precedente e la stessa forza esponente ha fruito di tempi più elevati con l'unica eccezione del Tg3 che, solo nella settimana 9-15 maggio, non ha riservato alcun tempo a tale forza politica;

CONSIDERATO inoltre che con la citata delibera n. 295/15/CONS l'Autorità, alla luce dei dati di monitoraggio relativi ai programmi di approfondimento diffusi dalla testata giornalistica "Tg3" nel periodo 16 aprile-1 maggio 2015 e 2-15 maggio 2015, avendo rilevato alcune criticità in quanto i tempi fruiti dai diversi soggetti politici in competizione non risultavano del tutto coerenti con i criteri declinati nell'art. 8 della delibera n. 166/15/CONS ha richiamato la Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ad assicurare nei programmi di approfondimento informativo diffusi dalla testata "Tg3" il rigoroso rispetto dei principi sanciti a tutela del pluralismo e, segnatamente, del principio della parità di trattamento avendo cura di assicurare la presenza dei soggetti politici concorrenti alle elezioni regionali coerente con i criteri enucleati all'art. 8 della citata delibera n. 166/15/CONS;

RILEVATO che l'esame dei dati di monitoraggio relativi alla settimana di monitoraggio 16-22 maggio dà conto di un aumento dei tempi dedicati al soggetto esponente nel Tg2, nel Tg3 e su Rai News;

RILEVATO, inoltre, quanto ai programmi di approfondimento informativo riconducibili alla responsabilità della testata Tg3, che la Rai ha comunicato di aver invitato l'on. Maurizio Lupi e il sen. Renato Schifani a due diverse puntate del



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

programma “Agorà” e l’on. Lupi anche ad una trasmissione del programma “Ballarò”, previste nell’ultima settimana di campagna elettorale;

RITENUTO pertanto che la condotta posta in essere dalla Rai tesa a superare le criticità denunciate assicurando un più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra i soggetti politici in competizione appare idonea a soddisfare le esigenze di riequilibrio sottese alla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e come tale idonea a soddisfare le richieste del soggetto politico esponente;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, di archiviare l’esposto presentato dal soggetto politico NCD; l’Autorità, nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, si riserva di verificare l’andamento dei tempi fruiti dai soggetti politici competitori nell’ultima settimana di campagna elettorale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

### **DELIBERA**

l’archiviazione dell’esposto presentato da Nuovo Centro Destra per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata ai soggetti politici esponenti, alla Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 25 maggio 2015

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani